

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4233 del 23/08/2023
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 3236 DEL 27/06/2022, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 ĩ DITTA: ABSOLUTE SPA. ATTIVITA': COSTRUZIONE IMBARCAZIONI DA DIPORTO E SPORTIVE SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PODENZANO (PC), LOC. I CASONI DI GARIGA, VIA PETRARCA N. 4.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4348 del 22/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventitre AGOSTO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 3236 DEL 27/06/2022, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 – DITTA: ABSOLUTE SPA.  
ATTIVITA': COSTRUZIONE IMBARCAZIONI DA DIPORTO E SPORTIVE SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PODENZANO (PC), LOC. I CASONI DI GARIGA, VIA PETRARCA N. 4.

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 527 del 03/04/2023 con cui è stato adottato il PAIR 2030;

#### Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale det-amb n. 3236 del 27/06/2022 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 1297 del 01/08/2022, acquisito al prot. Arpae n. 126979 del 01/08/2022 per l'attività di "costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive" svolta dalla ditta "ABSOLUTE SPA" nello stabilimento ubicato in Comune di Podenzano, Loc. I Casoni di Gariga, via Petrarca n. 4 (che è anche sede legale della Ditta), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
  - art. 3, comma 1 lett. c), DPR 59/2013- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
  - art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n. 2 scarichi in acque sotterranee di acque utilizzate per scopi geotermici;
  - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - comunicazione/nulla osta di cui ai commi 4/6 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 124285 del 17/07/2023, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera", presentata dalla ditta "ABSOLUTE SPA" (C.F. 01359770334);

**Considerato che:**

- con nota prot. n. 129723 del 26/07/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazione;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 131879 del 31/07/2023 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta;

**Rilevato** che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 6 del 04/08/2023 Sinadoc 27097/2023) risulta che:

- la modifica di cui trattasi consiste nell'aumento dell'altezza da 14 m a 16,5 m dei camini E18 ed E19 derivanti dal reparto laminazione, in conseguenza dell'aumento dell'altezza della struttura del capannone;
- è prevista l'installazione di una nuova caldaia (E20) avente potenza di 345 KW con funzione sia civile (riscaldamento bagni e uffici), sia produttiva (controllo e mantenimento delle temperature idonee alla lavorazione che verrà effettuata nel nuovo reparto di laminazione); la ditta comunica che tale caldaia di nuova generazione consentirà di ottimizzare e minimizzare gli impatti emissivi dello stabilimento in un'ottica di valutazione complessiva delle emissioni derivanti dagli impianti di combustione;
- il proponente reputa che le modifiche descritte non andranno a costituire aggravio in termini di rumore esterno, specificando altresì che provvederà in fase di Messa a Regime dei nuovi impianti ad approfondire strumentalmente il rumore esterno ed a redigere aggiornata relazione di Inquinamento Acustico ai sensi della L. 447/95;
- per mero errore materiale, nell'AUA vigente d.d. det-amb n. 3236/2022 non è stato esplicitato il limite di concentrazione per gli ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) dell'emissione E16A, che è pari a 100 mg/Nm<sup>3</sup>;

**Atteso che:**

- con nota prot. n. 129866 del 26/07/2023 è stato richiesto al Comune di Podenzano il parere in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera", ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06;
- con nota prot. n. 7785 del 31/07/2023, acquisita al prot. Arpaee n. 132434 in pari data, il suddetto Comune ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale di cui trattasi, in merito agli aspetti di compatibilità urbanistico-edilizia relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera";

**Verificato che**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto, con l'inserimento, altresì, del limite di concentrazione massima ammessa per ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) dell'emissione E16A pari a 100 mg/Nm<sup>3</sup> (dato non inserito nell'AUA vigente);

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaee nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

**DETERMINA**

per quanto indicato in narrativa

**1. di aggiornare**, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale det-amb n. 3236 del 27/06/2022, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 1297 del 01/08/2022, acquisito al prot. Arpaee n. 126979 del 01/08/2022, per l'attività di "costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive" svolta dalla ditta "ABSOLUTE SPA" nello stabilimento ubicato in Comune di Podenzano, Loc. I Casoni di Gariga, via Petrarca n. 4 (che è anche sede legale della Ditta), come di seguito riportato:

**A) sostituendo, al punto 2 del dispositivo, i limiti fissati per E16A, E18 ed E19 con i seguenti:**

**EMISSIONE N. E16A CENTRALE TERMICA A METANO – P= 388 KW**

Portata massima	1000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima	220 gg/anno

	16 ore/g
Altezza minima	8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%	

#### EMISSIONE N. E18 LAMINAZIONE

Portata massima	95500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	16,5 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili	50 mg/Nm <sup>3</sup>

#### EMISSIONE N. E19 LAMINAZIONE

Portata massima	95500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	16,5 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili	50 mg/Nm <sup>3</sup>

#### B) inserendo, al punto 2 del dispositivo, l'Emissione n. E20 con i seguenti limiti:

##### EMISSIONE N. E20 CENTRALE TERMICA A METANO – P= 345 KW

Portata massima	1000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima	220 gg/anno
	8 ore/g
Altezza minima	16,5 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### C) sostituendo, al punto 2 del dispositivo, le prescrizioni i) e j) con le seguenti:

i) per le emissioni E7, E8, E9, E12, E16A, E16B ed E20 limitatamente agli inquinanti polveri ed ossidi di zolfo, fermo restando il rispetto dei limiti fissati, il gestore può non effettuare monitoraggi periodici miranti alla ricerca di detti inquinanti a tali emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas di rete (cd. Metano);

j) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E11, E12, E13, E14, E15A, E15B, E16A, E16B, E17, E18, E19 ed E20 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti;

#### D) inserendo, al punto 2 del dispositivo, le seguenti prescrizioni:

ee) il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpa SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpa di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime dell'impianto generante l'emissione E20, i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'impianto generante l'emissione medesima finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti fissati ed effettuati in tre giorni diversi, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;

ff) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;

gg) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpa di

Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpa di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

## 2. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale det-amb n. 3236 del 27/06/2022, (rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 1297 del 01/08/2022), e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero, per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero (provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 1297 del 01/08/2022);
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P. ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

## Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**